

**CAMPIONATI NAZIONALI DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – F.I.G.C.
ACCORDO ECONOMICO ALLENATORI**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:

La Società con
sede in alla via/piazza
..... n. CAP
C.F./P.IVA rappresentata da con
la qualifica di affiliata alla F.I.G.C. con matricola
..... (nel prosieguo definita per brevità la “Società”);

e

l'Allenatore nato a il
..... C.F. domiciliato a
..... alla via/piazza n.
..... CAP....., matricola F.I.G.C. (nel prosieguo, per brevità, l'
“Allenatore”);

Premesso

- A.** che l'Allenatore, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie ____ di Calcio Femminile;
- B.** che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società, in favore dell'Allenatore, dell'importo annuo lordo per la prestazione dell'attività sportiva, del rimborso forfettario di spesa, dell'indennità di trasferta, delle voci premiali e del rimborso spese documentate, ai sensi degli artt. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. e 94 *quinquies* delle N.O.I.F.

Tutto ciò premesso le Parti

Convengono quanto segue

Art. 1 – Il Sig./Sig.ra si impegna, nella sua qualità di¹ iscritto nei ruoli della F.I.G.C., a prestare la propria attività quale² In favore della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno..... escludendo espressamente ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 2 - La Società si impegna, ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 2 delle N.O.I.F., a corrispondere all'Allenatore, per la prestazione della sua attività, i seguenti importi annui lordi, ex art. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R., da erogarsi in rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento:

Euro.....(.....)
per la stagione sportiva

Euro.....(.....)
per la stagione sportiva

Euro.....(.....)
per la stagione sportiva

Art. 3 - La Società si impegna a riconoscere all'Allenatore, per ciascuna stagione sportiva, i seguenti importi lordi a titolo di premio, da corrispondersi in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo indicato:

1 Indicare la qualifica: D.T., Allenatore UEFA Pro, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B.

2 Indicare se: Allenatore responsabile della prima squadra, ovvero Allenatore delle squadre minori, ovvero Responsabile Tecnico di tutte le squadre.

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, **unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.** La società deve comunicare all'Allenatore l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso e consegnargli la copia del tesseramento. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dall'Allenatore entro i **30 giorni successivi all'ultima scadenza.**

.....
.....
.....
.....
.....

Art. 4 - La Società si impegna a rimborsare all'Allenatore le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte dell'Allenatore.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 7 delle N.O.I.F. la Società riconosce all'Allenatore le seguenti somme (eliminare le voci che non interessano):

[] Euro giornalieri per numero
giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di indennità di trasferta;

[] Euro giornalieri per numero giorni
nella fase di preparazione dal al....., a titolo di indennità di
trasferta;

[] Euro giornalieri per numero
giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di rimborso forfettario di spesa;

[] Euro giornalieri per numero
giorni nella fase di preparazione dal al, a titolo di rimborso
forfettario di spesa;

Art. 6 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo³, oltre alle somme previste dagli articoli precedenti, si impegna ad assicurare all'Allenatore, per ciascuna stagione sportiva, un'ulteriore indennità ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 8 delle N.O.I.F., da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Euro.....
(.....) per la stagione sportiva

Euro.....
(.....) per la stagione sportiva

Euro.....
(.....) per la stagione sportiva

Art. 7 - L'importo annuo lordo e l'eventuale indennità per la durata pluriennale dell'accordo, dovranno essere riconosciuti anche in caso di esonero dell'Allenatore, a meno che lo stesso, esonerato prima dell'inizio del campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l'accordo economico decade al momento del tesseramento con altra Società. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'Allenatore, l'accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse.

Art. 8 - L'importo annuo lordo e l'eventuale indennità per la durata pluriennale dell'accordo non sono soggetti ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nella vigente normativa federale e, in particolare dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quali si fa espresso richiamo.

³
Da compilare solo in caso di accordo biennale e triennale.

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, **unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.** La società deve comunicare all'Allenatore l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso e consegnargli la copia del tesseramento. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dall'Allenatore entro i **30 giorni successivi all'ultima scadenza.**

Art. 9 – Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società rispetto a quella indicata all’atto del tesseramento, o per lo svolgimento di altri compiti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell’Allenatore.

Art. 10 - In caso di inadempimento della Società l’Allenatore potrà adire la competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.) della F.I.G.C. nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 94 *sexies* delle N.O.I.F.

In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla F.I.G.C.

Art. 11 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, l’Allenatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

Art. 12 – Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.

Art. 13 - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

Luogo _____, data _____

_____ per la Società (timbro e firma del l.r.p.t.)

_____ (l’Allenatore)

Le Parti dichiarano di aver preso esatta cognizione delle clausole previste dagli artt. 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 del presente accordo e le approvano specificatamente.

Luogo _____, data _____

_____ per la Società (timbro e firma del l.r.p.t.)

_____ (l’Allenatore)

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, **unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.** La società deve comunicare all’Allenatore l’avvenuto deposito contestualmente allo stesso e consegnargli la copia del tesseramento. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l’adempimento può essere effettuato dall’Allenatore entro i **30 giorni successivi all’ultima scadenza.**